



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO
COMUNE DI CASARANO (Comune Capofila)
 PROVINCIA DI LECCE
(Convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000)

Tel. 0833 502428
73042 Casarano (LE) – C.F. 81000350751
e-mail: udp@ambitodicasarano.it Pec: info@pec.ambitodicasarano.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O.) CON PROCEDURA
 APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER
 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN
 FAVORE DI PERSONE DISABILI.**

IMPORTO A BASE DI GARA: € 166.623,60

**(art. 88 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.)
 CIG: 9882809FF8**

Appalto di servizi, di cui all'allegato IX (Art.142 del D. Lgs. 50/2016)

ART. 1 – PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Ambito Territoriale Sociale di Casarano – Comune di Casarano (Comune capofila) (di seguito, per brevità, “Amministrazione”) e l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara (di seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto l'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone disabili (art. 88 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.).

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'oggetto dell'appalto è l'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone disabili (art. 88 del R.R. 4/2007 e ss. mm. ii.), come specificato nel presente capitolato.

Il servizio sarà espletato nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano: Casarano (Capofila), Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano.

ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

ART. 4 – FINALITA' E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Finalità principale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per persone disabili è quella di favorire la permanenza degli utenti nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.

Sono prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone non autosufficienti, che a causa dell'età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell'autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.

Le prestazioni devono essere svolte da operatori qualificati.

Le modalità d'intervento devono essere flessibili e il più possibile personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Territoriale Sociale, nonché secondo le indicazioni del PAI.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata presunta di mesi **dodici** decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale, salvo un eventuale conclusione anticipata dovuta ad un aumento del reale fabbisogno e/o alla concorrenza dell'importo aggiudicato.

Prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l'aggiudicatario, alle condizioni del presente capitolato e dell'offerta presentata, purché l'aggiudicatario abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e la polizza prescritte dai successivi artt. 14 e 15 del capitolato speciale d'appalto, oltre i relativi obblighi e oneri posti a carico dell'aggiudicataria. In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all'affidatario verrà liquidato, dietro presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di fatto rese. In tal caso la durata dell'appalto si intende per il periodo rimanente.

L'Ambito si riserva la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016, per ulteriori dodici mesi, per il valore presunto, per tale periodo, di € 166.623,60 oltre I.V.A.,

Tale periodo sarà affidato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Piano alla ditta aggiudicataria, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel Piano Sociale di Zona, come rinnovo del medesimo servizio.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, quindi prima del termine naturale previsto dal contratto, in regime di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari degli interventi di cui al presente appalto sono le persone disabili non autosufficienti, bisognose di assistenza socio-sanitaria continuativa.

Il servizio si rivolge a un numero potenziale di 27 utenti, residenti e domiciliati nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano.

ART. 7 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio A.D.I. disabili avviene dietro richiesta scritta (dell'utente, dei suoi familiari o di altra persona referente), tramite compilazione di apposito modulo di domanda, previa valutazione dell'U.V.M.

All'attivazione del servizio, la stazione appaltante comunicherà all'operatore economico aggiudicatario l'elenco dei beneficiari del servizio, specificando tipologia del bisogno e quantificazione oraria dell'attività richiesta, nonché ogni altra notizia indispensabile alla migliore realizzazione degli interventi.

Sulla base della comunicazione ricevuta, l'operatore economico aggiudicatario provvederà ad assegnare ai beneficiari segnalati all'operatore maggiormente qualificato ed in possesso della specializzazione specifica.

ART. 8 – PERSONALE DA IMPIEGARE

Per l'espletamento delle prestazioni, di cui all'art. 4 del presente capitolato, l'operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare:

- a) Assistente Sociale (cat. D2), per un totale complessivo di n. 156 ore, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, in possesso del relativo titolo di studio, che svolgerà funzioni di coordinamento, segnalazione, monitoraggio e verifica;
- b) OSS (cat. C2), per un totale complessivo di n. 7.800 ore in possesso del relativo titolo di studio.

FIGURE PROFESSIONALI	MONTE ORE COMPLESSIVO PREVISTO
ASSISTENTE SOCIALE - COORDINATORE- Cat. D2	130
OSS- Cat. C2	6.800

Il referente dell'Ente appaltante sarà il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

L'affidatario, prima della data di avvio del servizio, deve trasmettere al Responsabile dell'Ufficio di Piano l'elenco completo degli operatori da utilizzare nel servizio oggetto dell'appalto e del Coordinatore del servizio, unitamente alla documentazione individuale e la precisazione della classificazione professionale ed il livello di attribuzione ai sensi del C.C.N.L. Il predetto elenco dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni mediante la produzione della stessa documentazione previo accordo con la stazione appaltante.

Il personale dovrà essere munito, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di tesserino di riconoscimento appuntato in maniera visibile contenente nome, cognome ed azienda di appartenenza.

Gli operatori dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri per la programmazione, valutazione in itinere e monitoraggio delle attività progettuali, su richiesta dell'Ufficio di Piano.

Il personale lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria non comportando alcun tipo di rapporto diretto di lavoro di qualsiasi natura o genere con l'Ambito. La ditta si impegna ad utilizzare il personale indicato nella proposta progettuale applicando ad esso il trattamento previsto dal CCNL vigente, nonché a garantire la copertura previdenziale, assistenziale e fiscale applicabili alla categoria e nelle sedi in cui si esegue il contratto; ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche ecc... in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali. Ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'appaltatore deve istituire e tenere aggiornati i registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge per i datori di lavoro a tutela dei diritti soggettivi dei dipendenti.

Il personale impegnato, dovrà essere di indiscussa moralità, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto ed un atteggiamento consono alla delicatezza del compito e del ruolo, dovrà avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio e osservare il codice Deontologico e il codice di disciplina del pubblico impiego. La ditta si impegna a richiamare, e se nel caso, a sostituire quelle unità di personale che non avessero una condotta ritenuta irreprensibile per le circostanze. L'eventuale sostituzione del personale dovrà essere comunicata al Responsabile dell'Ufficio di Piano, con curriculum vitae dell'operatore subentrante, prima che questo inizi il servizio al fine dell'autorizzazione a procedere. Qualsiasi sostituzione

temporanea deve essere comunicata all'Ambito entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

Gli operatori dovranno prestare la loro attività esclusivamente nell'ambito del servizio oggetto dell'affidamento. L'Organizzazione aggiudicataria deve comunque garantire il pagamento mensile ed il versamento dei contributi e degli oneri fiscali ai lavoratori impegnati, indipendentemente dalla dinamica seguita nelle liquidazioni da parte di quest'Amministrazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto si verifichi, per cause non dipendenti dalla volontà dell'appaltatore, l'esigenza di sostituire definitivamente una unità di personale impiegata nel servizio, è fatto obbligo all'aggiudicatario, di acquisire il preventivo assenso dell'Ambito, con facoltà per quest'ultimo di valutare la necessità della sostituzione in rapporto alle esigenze del servizio. Nel caso in cui, secondo motivato avviso dell'Ambito, non ricorra tale esigenza, si provvederà alla proporzionale riduzione dell'importo dell'appalto.

Le modalità gestionali come ferie, permessi e assenze del personale di vario genere devono essere concordate con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, che vi appone il visto, onde evitare disservizi e vacanze di servizio sui comuni.

Comunicazioni - Tutte le comunicazioni tra Ambito Territoriale Sociale di Casarano e Soggetto aggiudicatario devono essere formalizzate attraverso i rispettivi protocolli ufficiali delle comunicazioni in entrata ed uscita.

Ulteriori obblighi dell'organizzazione aggiudicataria – L'appaltatore è tenuto ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. E' tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. E' tenuto, a richiesta dell'Ambito, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsti dal presente Capitolato. E' tenuto ad esonerare il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato qualora quest'ultimo incorra in procedimenti penali che, a norma di legge, non siano compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali, e a provvedere, immediatamente, alla adeguata sostituzione dello stesso. L'appaltatore è inoltre obbligato, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, ad accogliere e a provvedere al passaggio delle consegne, prima della scadenza del presente appalto, all'eventuale successivo gestore dei servizi.

Resta inteso che:

- ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente articolo saranno a totale carico dell'appaltatore;
- l'affidamento della realizzazione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

In ogni caso, l'eventuale riduzione di prezzo (relativo all'offerta economica presentata in sede di gara entro i limiti consentiti dal bando) non può inficiare la qualità complessiva del servizio, nè produrre una disapplicazione della normativa sui CCNL.

CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

L'Ambito Territoriale intende salvaguardare il personale attualmente in servizio.

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo, al fine della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione del CCNL "Cooperative Sociali". (Linee guida n. 13 dell'A.N.A.C.)

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'Operatore Economico, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante nonché con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo fabbisogno.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale Appaltatore, qualifica, livelli retributivi e data di assunzione) la Stazione

appaltante rende noti i dati relativi alle unità di personale impiegato attualmente dall'Operatore Economico uscente, trasmessi dall'affidatario del servizio uscente e riportati in allegato al Disciplinare di Gara.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

Qualora la Stazione appaltante accerti in gara, se del caso attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio, che il concorrente rifiuta, senza giustificato motivo, di accettare la clausola sociale, si impone l'esclusione dalla gara, laddove l'accertamento compiuto dall'Amministrazione consenta di ritenere che l'Operatore Economico intende rifiutare l'applicazione della clausola, legittimamente prevista.

L'Operatore Economico non sarà escluso ove manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione interna, secondo i termini evidenziati al secondo capoverso.

ART. 9 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori impiegati dalla Ditta aggiudicataria avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Ditta appaltatrice stessa, che terrà conto, nei loro confronti, del CCNL di categoria, e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ambito Territoriale, restando, quindi, ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

ART. 10 – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

I servizi, oggetto dell'appalto, devono essere svolti dall'appaltatore mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali e personale propri, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio nell'esercizio di impresa.

Il servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato, secondo le esigenze del servizio stesso.

Agli operatori addetti al servizio, se lavoratori dipendenti, si applicano i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per l'espletamento dei servizi pubblici (lettera D, comma 2 art. 55 L.R. 19/2006); se soci di cooperativa sociale, la specifica disciplina concernente le cooperative medesime; se lavoratori a progetto, la disciplina prevista per tale tipo di rapporto.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, sciopero, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante. Le sostituzioni devono essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima qualifica; nell'eventualità di operatore con qualifica superiore, l'Ambito computerà lo stesso compenso aggiudicato per la qualifica da sostituire. I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante.

L'Ambito si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate concernenti le persone o le famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio. In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996 e al D. LGS. 30.6.2003, n. 196.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale sia nei confronti dell'utente sia dei suoi familiari; inoltre, si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate e contemplate nel PAI, anche se richieste a titolo privato o con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

L'appaltatore si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D. LGS. 626/94.

Tutto il personale utilizzato dall'operatore economico aggiudicatario, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Ambito, corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati, durante il periodo di svolgimento del servizio, dall'affidatario su temi inerenti il servizio stesso e le attività da svolgere. Gli operatori, inoltre, dovranno partecipare alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica del servizio con il Servizio Sociale Professionale di Ambito.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' E AVVIO DEL SERVIZIO

Sarà cura della Ditta aggiudicataria predisporre, prima dell'avvio del servizio, d'intesa con il Responsabile dell'Ufficio, un adeguato sistema di documentazione (diario degli interventi effettuati e degli incontri realizzati, sia interni che esterni, programma individualizzato di interventi, scheda di accesso, ecc.), onde consentire durante l'intera attività la costante verifica e valutazione del servizio stesso da parte di tutti i soggetti interessati e l'istituzione ed aggiornamento del fascicolo individuale per ciascun caso in carico.

Per ogni utente del Servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali socio-economici e familiari. La cartella conterrà copia del piano d'intervento individuale e sintetizzerà il tipo di intervento e di prestazioni erogate, l'operatore incaricato, i tempi previsti. Sulla cartella andranno registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti almeno mensili. Ogni operatore addetto all'assistenza, inoltre, dovrà quotidianamente compilare, per ogni utente, una scheda opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dal referente della Ditta appaltatrice e dall'utente o suo familiare referente.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- Redigere e trasmettere al Responsabile dell'Ufficio di Piano una relazione trimestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso;
- Assicurare il servizio appaltato per tutti i giorni stabiliti nel P.A.I.;
- Trasmettere trimestralmente, al Responsabile dell'Ufficio di Piano, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. n.445/2000, attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;
- Esibire in qualsiasi momento, su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata l'Ambito stesso comunicherà alla ditta e all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
- Comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza (L. n.626/94).
- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del Servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita polizza assicurativa, sollevando il Comune da qualsiasi onere e responsabilità a seguire.

La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, nonché il recapito telefonico del Responsabile dei servizi oggetto del presente appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale durante l'orario di funzionamento dei servizi. Dovrà altresì garantire incontri periodici, di verifica dei servizi oggetto del capitolato.

ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale massimo, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. All'importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo le relative certificazioni. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Casarano.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, oppure a dimostrare di aver già stipulato, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile dei propri operatori nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

La responsabilità civile verso terzi deve essere coperta per i massimali previsti dalla Legge.

Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano.

ART. 15- RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'affidatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio. La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è obbligato a dare di tali danni immediata comunicazione all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano.

ART. 16 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE (DUVRI)

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza. L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a zero.

In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" che l'offerente dovrà sostenere per il complessivo svolgimento del servizio, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate.

L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima.

ART. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore garantirà la riservatezza sui dati, fatti o circostanze riguardanti il servizio o dei quali ha avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando in tal senso vincolata al segreto professionale e garantendo l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale.

L'appaltatore si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto di quanto prescritto in materia dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 ed assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali.

ART. 18 – ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà sottoscrivere, unitamente al contratto, per integrale conoscenza ed accettazione, il "Patto d'integrità" e il "Codice specifico aziendale di comportamento" del Comune di Casarano.

ART. 19 - FACOLTA' DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono riconosciute all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti del personale impiegato, nonché delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Qualora dalle verifiche del servizio, vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dal Responsabile dell'Ufficio di Piano con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito provvederà ad applicare le penali previste dal presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, si riserva di rescindere il contratto d'appalto, e quindi, a sospendere il pagamento.

ART. 20 - VALUTAZIONE DI QUALITA'

Le attività volte a verificare le qualità delle prestazioni dei servizi saranno eseguite dall'ente appaltatore o suo delegato nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e ss.mm.ii. Inoltre, la Ditta aggiudicataria s'impegna ad adottare i criteri valutativi per la misurazione della qualità e gradimento del servizio; la ditta potrà proporre in sede progettuale eventuali criteri di misurazione della qualità.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, potrà riservarsi la facoltà di distribuire questionari di gradimento alle persone beneficiarie del servizio.

ART. 21 –PAGAMENTI

L'importo risultante dagli atti della procedura non potrà in alcun modo essere variato durante l'intera durata contrattuale e sarà riferito al numero effettivo di ore prestate.

L'ora di assistenza a favore della famiglia è considerata al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il domicilio.

L'importo mensile da corrispondere all'aggiudicataria è collegato alle ore di prestazione effettivamente rese.

I pagamenti saranno effettuati mensilmente entro 30 giorni, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici, dalla data di presentazione delle relative fatture, corredate dalla seguente documentazione:

- riepilogo delle ore effettuate da ciascun operatore nel mese di riferimento;
- schede relative a ciascun utente firmate dall'utente stesso o da suo familiare referente, dall'operatore e dall'Assistente Sociale coordinatore del servizio.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Casarano-Ufficio di Piano – Viale Stazione - Codice Fiscale 81000350751 Codice Univoco Ufficio UME65B e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e del numero identificativo di gara. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Le fatture potranno essere liquidate solo dopo l'acquisizione del DURC, rilasciato dagli organi competenti per il servizio oggetto dell'appalto.

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato previo adeguato controllo, sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della Cooperativa appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Ambito tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

In caso di fatture irregolari e/o di contestazioni degli adempimenti contrattuali da parte dell'Ambito il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e fino a completamento della regolarizzazione ovvero della conclusione della procedura dell'eccezione dell'inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo al risarcimento dei danni, né ad altre pretese.

ART. 22 – SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o della ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore.

Il servizio dovrà essere comunque garantito. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

ART. 23 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dall'art. 3 – comma 1 – della suddetta Legge, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.

ART. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTI

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l'Ambito Territoriale di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicataria e/o di fallimento della stessa.

Nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Ambito, risolvere il contratto, qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originario.

ART. 25 -QUINTO D'OBBLIGO E MODIFICHE CONTRATTUALI

Trattandosi di contratto aggiudicato mediante offerta economicamente vantaggiosa, nel rispetto dei requisiti minimi specificati dal presente capitolato, sono ammesse offerte in variante al progetto a base di gara, limitatamente agli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, come specificatamente ed espressamente indicato dal disciplinare di gara, che disciplinerà anche i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Oltre a quanto previsto dall'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di applicare le opzioni, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal medesimo art. 106, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

ART. 26 – CAUSE DI RISOLUZIONE

L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte dell'Aggiudicataria, comporterà risoluzione del contratto d'appalto. E' facoltà dell'Ambito Territoriale di risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- fallimento dell'aggiudicataria, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa

nella gestione, ovvero il verificarsi di eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo all'aggiudicataria dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Ambito Territoriale il diritto di affidare l'espletamento del servizio ad altra impresa attraverso nuova procedura e secondo le modalità previste dalla legge.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ambito Territoriale.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicataria, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 27 – PENALITÀ

In caso d'inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate:

- per ciascuna sospensione del servizio non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata: 1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale;
- per eventuale ritardo, per irregolarità ed inadempienze relative al presente appalto: 1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale; fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ambito o agli utenti del servizio.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 28 – SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto d'appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa sono devolute alla giustizia ordinaria. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso. Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Lecce.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO A NORME VIGENTI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto e negli atti da questo richiamati.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Casarano, 27.06.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Gigliola Totisco